



**FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIVISIONE CALCIO A 5**
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA 06164791003

Tel. +39 06 32822.601 - fax +39 06 32822.722
calcio5.gare@figc.it
calcio5@pec.divisionecalcioa5.it
www.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N. 341

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, la Circolare della L.N.D.:

- Circolare N. 50 del 18.12.2020 inerente il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020 – Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 D.L. n. 34/2020- (all.1).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 21/12/2020.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gianfranco Tosoni



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 50

Oggetto: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020 – Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 D.L. n. 34/2020-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 38-2020 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciacolîni)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sîbilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 38 – 2020

Oggetto: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020 – Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 D.L. n. 34/2020-

Con Provvedimento n. 2020/38113 del 16 dicembre 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui all’oggetto, a seguito dell’incremento di 403 milioni di euro stabilito dall’art. 31, comma 4-ter del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La precedente percentuale – vedasi Circolare n. 21 del 15 settembre 2020 della Lega Nazionale Dilettanti – era stata fissata nella misura massima del **15,6432%**. **La nuova percentuale è pari al 47,1617%**.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, tenuto conto che l’ammontare massimo delle spese di sanificazione effettivamente sostenute sulle quali calcolare il credito d’imposta è di euro 100.000,00, l’importo del credito d’imposta, tempestivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate, nella misura massima di 60.000,00 euro **potrà essere utilizzato in compensazione, con il Mod. F 24, limitatamente a 28.297,00 euro, con il codice tributo 6917, anziché, come in precedenza stabilito, per euro 9.385,00.**

Resta ferma la possibilità di utilizzare il credito, determinato con la nuova percentuale, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese o, in alternativa, è possibile procedere alla cessione del credito stesso previa comunicazione entro il 31 dicembre 2020 all’Agenzia delle Entrate.

